



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI SULL'ONORE

TITOLO I

DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto del regolamento e definizioni.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione di Prestiti sull'Onore, giusta quanto previsto dall'art. 16 comma 4 della legge 08.11.2000 n. 328.
2. Il Prestito sull'Onore è uno strumento per favorire il superamento del momentaneo bisogno economico e consiste in un prestito a tasso zero erogato dal Comune, che il destinatario si impegna a restituire secondo un piano di restituzione previamente concordato.
3. Il Prestito sull'Onore risulta uno strumento in grado di fornire una risposta al soddisfacimento delle essenziali esigenze di vita dell' individuo al fine di favorirne il benessere psico-fisico, in alternativa all'erogazione di contributi economici a fondo perduto; racchiude quindi caratteristiche di risparmio per l'Ente locale e di possibilità dello stesso di ampliare, a seguito dei risparmi citati, gli interventi in campo sociale, così come aspetti di responsabilizzazione del destinatario dell' intervento, che viene impegnato alla restituzione.
4. Il Prestito sull'Onore è erogato in base alle disponibilità economiche del Comune e in base alle possibilità di restituzione del destinatario.

TITOLO II

SOGGETTI DESTINATARI

Art. 2 – Soggetti destinatari

1. Le finalità dell'intervento prevedono da parte dell' Ente pubblico la possibilità di supporto economico a situazioni familiari e personali che pur presentando difficoltà contingenti a far fronte ad impegni economici, non sono tali da entrare o permanere all' interno di un circuito di tipo assistenziale. Tale supporto si identifica sostanzialmente nella concessione di un prestito che fonda il patto di restituzione non tanto su garanzie certe di carattere economico ma su accordi che, pur non prescindendo da valutazioni oggettive circa la percorribilità amministrativa dell'operazione, assegnano valore fondamentale all'impegno morale di restituzione assunto dal richiedente.



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

2. I destinatari degli interventi sono i nuclei familiari e le persone singole che non sono in grado di accedere al normale sistema creditizio, perché privi dei necessari requisiti o carenti nell'offrire garanzie, ed in particolare:
- genitori con uno o più figli minori a carico;
 - persone prive di sostegno parentale;
 - giovani coppie in difficoltà economiche per acquisto dell'arredo familiare, per far fronte alle spese di primo impianto di un alloggio, ovvero per l'inizio di un'attività lavorativa;
 - persone o nuclei familiari in stato di temporaneo disagio economico, che debbano sostenere spese straordinarie e indifferibili.

Art. 3 – Requisiti

- Possono accedere ai Prestiti sull'Onore i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere residenti nel Comune di Castelnuovo Bozzente;
 - essere in possesso dei requisiti tutti previsti dal presente Regolamento.
- Indipendentemente dai requisiti sopraindicati, possono accedere ai finanziamenti le persone singole o i nuclei familiari in stato di disagio economico causato da eventi o situazioni non predeterminabili, o che comunque comportano delle necessità economiche straordinarie rispetto alle normali disponibilità.

Art. 4 – Esclusioni e decadenza dal prestito d'onore

- Non possono essere concessi Prestiti sull'Onore a coloro che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - sono gravati da una situazione debitoria pregressa tale, per entità o abitudine, da far ritenere altamente improbabile la restituzione del prestito;
 - sono dediti all'abuso di sostanze alcoliche o all'uso di stupefacenti;
 - sono dediti al gioco d'azzardo;
 - non sono in grado di impiegare utilmente il prestito per assolvere alle loro esigenze primarie;
 - non danno sufficienti garanzie di restituzione del prestito;
 - non essere beneficiario né richiedente, e nemmeno gli altri componenti del proprio nucleo familiare, di altri finanziamenti agevolati, in qualsiasi forma erogati, per gli stessi fini per i quali si richiede il prestito sull'onore.

L'elencazione che precede è esemplificativa e non esclude la possibilità per il Comune di negare il contributo per cause diverse.

- Non possono essere concessi ulteriori prestiti a chi non abbia ancora rimborsato integralmente un precedente prestito già concessogli, o concesso ad altro soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare.



3. Qualora gli accertamenti d'ufficio, successivi all'erogazione, evidenzino che il richiedente ha prodotto false o reticenti dichiarazioni, il competente responsabile dichiara la decadenza dai termini contrattualmente previsti per la restituzione del prestito. In questo caso, ferme restando le eventuali responsabilità penali, il responsabile delle false dichiarazioni è tenuto a rimborsare il prestito immediatamente e in un'unica soluzione, e a corrispondere al Comune gli interessi nella misura del tasso legale, con decorrenza dal giorno in cui ha ricevuto il prestito sino alla sua integrale restituzione.

TITOLO III

OGGETTO DEL PRESTITO

Art. 5 – Spese finanziabili

1. Il Prestito sull'Onore è finalizzato al superamento di situazioni contingenti e circostanziate relative a:
- a. necessità di sostenere spese sanitarie e/o assistenziali per un componente del nucleo familiare, specie se in condizioni di totale o parziale non autosufficienza. Rientra in questa tipologia di prestito l'anticipo dell'indennità di accompagnamento la cui erogazione sia già stata deliberata dalle competenti Commissioni sanitarie;
 - b. spese legate a problemi sanitari o ricoveri ospedalieri dei figli;
 - c. spese per la mancata e/o tardiva corresponsione degli alimenti familiari da parte del coniuge o ex coniuge;
 - d. difficoltà a far fronte, per motivi di carattere straordinario, alle spese di mantenimento del nucleo familiare o inerenti la propria abitazione;
 - e. temporanea difficoltà a far fronte alle spese necessarie per l'iscrizione dei figli a scuole pubbliche di istruzione secondaria superiore o all'Università, a condizione che si tratti della prima iscrizione a ciascun anno di corso;
 - f. spese scolastiche, per la formazione professionale e per l'inserimento lavorativo;
 - g. canone di locazione alloggio e spese di riscaldamento;
 - h. difficoltà economiche dovute alla perdita del lavoro;
 - i. spese, non altrimenti finanziabili dal servizio pubblico, per l'acquisto di ausili per migliorare le condizioni dei figli affetti da disabilità;
 - j. spese per il miglioramento delle condizioni abitative particolarmente degradate;
 - k. ogni altra situazione critica nel cui superamento si ravvisa la tutela della dignità della persona e/o del nucleo familiare, o il mantenimento dell'autonomia dell'individuo;
 - l. estinzione parziale o totale di debiti precedentemente contratti con terzi, compresi gli istituti bancari e finanziari, per le voci elencate in precedenza.



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

2. In casi particolari ed eccezionali, non rientranti nelle tipologie precedenti, la Giunta Comunale può valutare la concessione del prestito con provvedimento congruamente motivato.

Art. 6 – Entità del Prestito sull’Onore

1. L’entità del prestito è determinata in base alla gravità della situazione, al pericolo che si verifichino danni gravi e/o irreparabili, e alla prevedibile durata delle difficoltà economiche.
2. L'ammontare del prestito concesso a una singola persona non può essere complessivamente superiore a € 1.000,00, erogati in un'unica rata oppure in più rate mensili.
3. La restituzione del prestito può avvenire in unica soluzione, oppure in rate mensili nel numero stabilito con l’accordo di cui all’art. 9; il periodo massimo di restituzione del prestito non può in nessun caso essere superiore a 18 mesi successivi alla data di erogazione del Prestito.
4. Se il prestito consiste nell’anticipazione dell’indennità di accompagnamento può essere erogato solo in rate mensili. Il prestito consistente nell’anticipazione dell’indennità di accompagnamento deve essere rimborsato in unica soluzione, oppure con non più di n. 5 rate mensili. Il termine per effettuare il rimborso integrale del prestito, ovvero per pagarne la prima rata, è di un mese dalla riscossione degli arretrati dell’indennità di accompagnamento e, in ogni caso, di un anno dall’erogazione del prestito.
5. Le somme concesse in prestito non danno luogo ad interessi.
6. In caso di mancato pagamento di una o più rate di restituzione del prestito, l'Amministrazione Comunale tramite i propri uffici effettuerà una verifica della situazione e valuterà se avviare le procedure di rivalsa o attivare altri interventi.

TITOLO IV

PROCEDIMENTO

Art. 7 – Presentazione delle domande

1. Le domande di prestito devono essere formulate e sottoscritte dal richiedente su apposito modulo, presentate tramite l'Assistente Sociale, e indirizzate al Sindaco.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a. certificazione ISEE familiare riferito all'ultimo anno;
 - b. preventivo di spesa, ove previsto e/o possibile;
 - c. stato di famiglia e/o autocertificazione sulla composizione della famiglia;
 - d. autocertificazione relativa alle uscite economiche certe e già vincolate (es. affitto, rate mutuo, etc).
3. Il richiedente può allegare alla domanda gli ulteriori documenti che ritiene opportuni.



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

4. Qualora il prestito consista nell'anticipazione dell'indennità di accompagnamento, ulteriore requisito per la concessione è l'indicazione di idoneo garante disposto ad assumere l'impegno al rimborso in solido con il richiedente.

Art. 8 – Esame delle domande

1. La domanda di prestito, corredata dal parere dell'Assistente Sociale che l'ha ricevuta, viene esaminata dagli uffici competenti entro 30 giorni dal deposito.
2. L'Ufficio che istruisce la pratica ha la facoltà di richiedere documenti ad integrazione della domanda.
3. Conclusa l'istruttoria si assume una delle seguenti decisioni:
 - a. accoglimento della domanda;
 - b. rigetto della domanda, fornendone espressa motivazione;
 - c. rinvio della decisione finale e richiesta di ulteriori garanzie per il rimborso e/o di ulteriore documentazione;
 - d. accoglimento della domanda con modifica delle modalità di erogazione e/o di rimborso.

Art. 9 – Erogazione del prestito e rimborso

1. In caso di accoglimento della domanda si sottoscrive con il richiedente, e con il garante nel caso di anticipazione dell'indennità di accompagnamento, un apposito accordo che definisce gli impegni reciproci.
2. Nell'accordo devono indicarsi:
 - a. l'importo complessivo del prestito;
 - b. la forma di erogazione;
 - c. la forma di rimborso: il numero, l'importo e la scadenza delle rate.
3. In caso di prestiti per morosità il mandato di pagamento viene intestato direttamente a favore del creditore.
4. In ogni caso il richiedente ha facoltà di procedere all'anticipata estinzione del finanziamento erogato.

Art. 10 – Gestione contabile

1. L'Amministrazione Comunale provvederà ad istituire, a partire dal 2010, un apposito intervento di Bilancio, denominato "Prestiti sull'Onore" e una apposita risorsa di entrata. Annualmente l'Amministrazione Comunale definirà le quote da iscrivere in Bilancio.



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla delibera.